

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio**Ufficio sostegno e promozione attività economiche**

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786**F** +39 0461 494747**pec** serv.artcom@pec.provincia.tn.it**@** serv.artcom@provincia.tn.it**web** www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della Provincia di Trento

Alle Comunità di Valle

LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini

Consiglio delle Autonomie locali

Via Torre Verde, 21

38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura

Via Calepina, 13

38122 TRENTOAll'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –

Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino

Via Solteri, 78

38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino

Via E.Maccani, 207

38121 TRENTOAlla Associazione Albergatori e Imprese
turistiche della Provincia di Trento

via Degasperi, 77

38123 TRENTOAlla Federazione Trentina della Cooperazione
soc. coop.

Via Segantini 10

38122 TRENTO

Alla Questura di Trento

Viale Verona

38122 TRENTO

Prot. S065/9.3/RR/CS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: vendita per asporto di alimenti e bevande.

A seguito di un approfondimento, effettuato in occasione di un quesito posto da un Comune trentino, condiviso con il Consorzio dei Comuni e la Polizia Locale di Trento, sentita anche la struttura provinciale competente in materia di protezione civile, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo su alcune disposizioni in ordine alla corretta modalità di vendita per asporto presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ricompresi nella categoria "attività di ristorazione" (bar, pub, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizze al taglio).

L'ultimo DPCM del 2 marzo 2021, valido fino al 6 aprile 2021, prescrive precisi limiti orari all'effettuazione della vendita per asporto (agli artt. 27 (zona gialla), 37 (zona arancione) e 57 (zona rossa): è consentita la vendita per asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio, **dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, ad esclusione degli esercizi con attività prevalente di attività identificate dal codice ATECO 56.3 ((bar e altri esercizi simili senza cucina) ai quali è consentito vendere per asporto **dalle ore 5.00 alle ore 18:00**.

Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici, (dove chiunque può accedervi: giardini pubblici, piazze, etc.) e nei luoghi aperti al pubblico (dove si può accedere, previo permesso del titolare e alle condizioni stabilite dalla legge: bar, birrerie, locali pubblici, etc.).

Il divieto di consumare sul posto o nelle adiacenze del pubblico esercizio degli alimenti e bevande acquistati per asporto, si riferisce all'obbligo del cliente di accedere e permanere nel locale per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, nonché all'obbligo di allontanarsi dallo stesso e dalle sue adiacenze effettuato l'acquisto; di converso, l'esercente potrà esercitare un effettivo controllo sulla propria clientela nelle aree di pertinenza del locale (spazi interni, plateatici o giardini esterni), e nelle aree direttamente visibili dall'esercizio in quanto poste immediatamente davanti agli ingressi del locale.

L'ordinanza del Presidente della Provincia del 6 maggio 2020, al punto 12 fornisce alcune precise indicazioni per l'effettuazione dell'asporto: *contenitore monouso; ordine da effettuarsi on-line o telefonicamente (non è richiesta la prenotazione per il commercio ambulante o per alimenti e bevande di immediato consumo (consumo veloce); ritiro nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza; consumo di norma in spazio chiuso (abitazione o luogo di lavoro); gli alimenti/ bevande di immediato consumo (consumo veloce: ad esempio caffè, gelati, pasticceria, snack) possono essere consumati all'aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza, evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti; la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo; non è consentito il consumo all'interno del locale o l'utilizzo di piani d'appoggio (es. tavolini e mensole) collocati nelle immediate vicinanze; il materiale residuo, completato il consumo, deve essere correttamente smaltito e differenziato a cura del consumatore.*

L'all. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 stabilisce: *"la vendita d'asporto sarà effettuata utilizzando contenitori monouso, ove possibile previa ordinazione on-line o telefonica, tranne che per il commercio ambulante e per alimenti e bevande di consumo veloce (caffè, gelati, pasticceria e snack), garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti siano ordinati e, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare gli assembramenti all'esterno. Può entrare un solo cliente all'interno della struttura per l'acquisto della merce d'asporto. Lo stesso si tratterà il tempo necessario alla consegna e al pagamento. Potranno essere installate barriere fisiche tra l'addetto alla consegna e il cliente.*

Le Linee guida per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take away), di cui all'Allegato 2 al Protocollo generale SSL- gestione rischio COVID19, approvate dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, approvate il 28 aprile 2020, stabiliscono misure igienico-sanitarie e procedurali integrative della normativa nazionale e locale in materia e sono pubblicate al seguente indirizzo:

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167638/2937788/file/Protocollo_RISTORAZIONE_ASPORTO_08052020.pdf ,

Riguardo all'utilizzo di contenitori monouso, nelle disposizioni citate, non viene specificato se gli stessi debbono essere aperti o chiusi, quindi potranno essere utilizzati per le bevande bicchieri in plastica senza coperchio, allo stesso modo i gelati per asporto potranno essere consegnati in confezioni di carta o con gli involucri tipici di tali prodotti, con l'avvertenza che tra produzione e consegna non vi siano contatti diretti tra operatori e clientela.

La consegna di prodotti completamente confezionati è chiaramente preferibile, anche se non è comunque richiesta esplicitamente dalla norma o dalle circolari interpretative, in quanto assicura migliori condizioni igieniche e agevola anche l'allontanamento dai locali.

Qualora l'esercente abbia dimostrato di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare il consumo sul posto e nelle adiacenze, adoperandosi non solo con segnaletica, ma anche con azioni dirette di invito alla clientela al rispetto delle norme, l'attività sanzionatoria sarà diretta al solo cliente trasgressore.

Si richiama l'attenzione su eventuali ordinanze maggiormente restrittive che possono essere adottate dagli organi competenti a livello locale. Ad esempio, l'ordinanza del 16 marzo 2021 - *disposizioni sul servizio di vendita per asporto di cibi e bevande* - del Comune di Riva del Garda, che prescrive, tra il resto, l'obbligo di utilizzare per l'asporto *solo contenitori monouso chiusi o incartati, con divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico*.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).